

**COMUNE DI MANDELA**  
**Provincia di Roma**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

|                         |   |
|-------------------------|---|
| N. 10<br>DEL 28/06/2013 | <b>Oggetto : Approvazione Regolamento per l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES)</b> |
|-------------------------|---|

L'anno duemilatredici il giorno ventotto del mese di giugno alle ore 17.30 e seg. nella Casa Comunale si è riunito il Consiglio Comunale, convocato in seduta straordinaria in prima convocazione a seguito di avvisi partecipati ai Signori Consiglieri a norma di legge.

Risultano presenti e assenti all'appello nominale:

**PRESENTE - ASSENTE**

|                      |   |   |
|----------------------|---|---|
| SCARABOTTI GIOVANNI  | X |   |
| GIOVANNERCOLE SERGIO | X |   |
| LEONARDI GABRIELE    | X |   |
| MEACCINI ROMEO       | X |   |
| BASILI GIOVANNI      | X |   |
| LORI STEFANO         | X |   |
| TRUSIANI MARCO       |   | X |
| PETTINELLI CLAUDIO   | X |   |
| CARCIPOLO SALVATORE  | X |   |
| RESTANTE ANTONIO     | X |   |

Assegnati n.10

Presenti n.9

In carica n.10

Assenti n.1

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

- Presiede il Signor PETTINELLI CLAUDIO nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale
- Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000) il Segretario comunale ALESSANDRA GIOVINAZZO.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**Visto** l'art. 14 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, recante la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), in vigore dal 1° gennaio 2013;

**Visto** in particolare il comma 22 del predetto articolo 14, secondo cui con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 il consiglio comunale determina la disciplina per l'applicazione del tributo, concernente tra l'altro:

- a) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- b) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- c) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni;
- d) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;
- e) i termini di presentazione della dichiarazione e di versamento del tributo;

**Visto** inoltre il comma 15 del predetto articolo 14, secondo cui il Comune ha facoltà di prevedere nel regolamento riduzioni tariffarie, nella misura massima del trenta per cento, nel caso di:

- a) abitazioni con unico occupante;
- b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
- c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
- d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
- e) fabbricati rurali ad uso abitativo;

**Visto** altresì comma 19 della medesima norma, che attribuisce al Consiglio Comunale la facoltà di deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni, purchè queste vengano iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura sia assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa:

**Visto** l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento al Tares dall'art. 14, comma 45, del D.L. 201/2011, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

**Vista** la bozza di regolamento comunale predisposta dal Servizio Tributi comunale, allegata alla presente delibera di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

**Visto** l'art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui:

- il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

**Visto** l'art. 1, comma 381, della Legge n. 228/2012, che ha stabilito, per l'anno 2013, il differimento al 30 giugno 2013 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali;

**Acquisito** il parere tecnico positivo espresso dal Responsabile del Servizio Tributi;

**Acquisito** il parere contabile positivo espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario;

**Visto** il parere dell'organo di revisione dell'ente, acquisito in ottemperanza all'articolo 239, comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000;

**Visto** l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

**Visto** il D.lgs. n. 267/2000;

**Visto** lo Statuto Comunale;

Il Presidente pone in votazione palese il punto all'ordine del giorno;

Pertanto il Consiglio Comunale, visto l'esito della votazione palese, che è il seguente:

Presenti e votanti n. 9 consiglieri;

voti favorevoli: n.7;

voti contrari: n. 2 (Carciopolo Salvatore, Restante Antonio);

astenuti: n. -

#### DELIBERA

1. di approvare il "Regolamento comunale per l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES)" come da bozza allegata alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

2. di prendere atto che il predetto regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2013;

3. di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente delibera e del regolamento in oggetto al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini indicati dall'art. 13, c. 15, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, con le modalità stabilite nello specifico decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, richiamato in detta norma;

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE  
DELLA TARIFFA COMUNALE SUI  
RIFIUTI E SUI SERVIZI**  
*(Testo in vigore dal 1.1.2013)*

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.    in data

**Art. 1.**

**Oggetto del Regolamento**

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art.52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n.446, istituisce e disciplina la Tariffa comunale sui rifiuti e sui servizi (**Ta.Res**) così come previsto dall'art.14 comma 29 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n.201 (convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n.214), in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.
2. Con il presente regolamento viene attivata la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 29 e seguenti del citato art.14 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201.
3. Per quanto non previsto e regolato dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

**Art. 2**

**Applicazione della tariffa**

1. La tariffa è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati così come previsto dall'art. 14, comma 31, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201.

**Art. 3**

**Gestione e classificazione dei rifiuti**

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
3. Per la classificazione dei rifiuti ai fini dell'espletamento del servizio nonché ai fini dell'applicazione della tariffa si fa riferimento al D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, nonché al Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti.
4. Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell'applicazione del tributo e della gestione del servizio, le sostanze non pericolose, provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi dalla civile

abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi e da attività sanitarie, elencate nell'allegato B, sempre che il rapporto tra la quantità globale (in kg) di detti rifiuti prodotti dall'utenza e la superficie complessiva dell'utenza stessa (in mq), al netto delle superfici che non possono produrre rifiuti, non superi il doppio del valore massimo del corrispondente parametro Kd di cui alle tabelle inserite nell'allegato 1, punto 4.4. del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

5. Sono comunque assimilati agli urbani i rifiuti che superano il limite quantitativo di cui al comma precedente, purché il Comune, anche tramite il Gestore del servizio ed effettuate le opportune verifiche, specifichi - entro trenta giorni dalla dichiarazione presentata ai sensi dell'articolo 17, comma 5, dalle imprese che ritengono di superare il predetto limite quantitativo di assimilazione - le specifiche misure organizzative atte a gestire i rifiuti indicati dall'utenza.

#### **Art. 4**

##### **Costo di gestione**

1. La tariffa comunale sui rifiuti e sui servizi è istituita per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati.

2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano Finanziario degli interventi e dalla relazione illustrativa redatti dall'affidatario della gestione dei rifiuti urbani entro il 31 ottobre dell'anno precedente, e, comunque entro due mesi prima del termine per l'approvazione del bilancio di previsione, e approvati dal Comune, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività, della qualità del servizio fornito.

3. Il Piano Finanziario indica in particolare gli scostamenti che si siano eventualmente verificati a consuntivo rispetto al Piano dell'anno precedente e le relative motivazioni. Saranno imputati al Piano Finanziario dell'anno successivo:

- a) i proventi da tariffa che dovessero eccedere i costi preventivati del servizio;
- b) i maggiori costi conseguenti a eventi imprevedibili e contingenti, non dipendenti dal gestore ed a costi di gestione del servizio superiori a quelli preventivati.

4. E' riportato a nuovo, nel Piano finanziario successivo o anche in Piani successivi non oltre il terzo, lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo della tariffa sui rifiuti, al netto della maggiorazione e del tributo provinciale:

- a) per intero, nel caso di gettito a consuntivo superiore al gettito preventivato;
- b) per la sola parte derivante dalla riduzione nelle superfici imponibili, ovvero da eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio, nel caso di gettito a consuntivo inferiore al gettito preventivato.

#### **Art. 5**

##### **Determinazione della tariffa**

1. Il prelievo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni

contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in attesa dell'emanazione del regolamento previsto dall'art. 14, comma 12, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, con l'applicazione di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso.

3. La tariffa è determinata sulla base del Piano Finanziario con specifica deliberazione del Consiglio comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.

4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica l'aliquota deliberata per l'anno precedente.

5. Ai sensi dell'art.54, comma 1 bis, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.446, le tariffe possono essere modificate, in aumento da parte del Consiglio Comunale anche oltre il termine di cui al comma 3 del presente articolo, ma comunque entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento. Tale procedimento potrà essere attivato qualora sopravvengano nel corso dell'anno comprovati eventi eccezionali non preventivamente programmati e non dipendenti dal gestore del servizio che comportino un aumento dei costi del servizio superiore al 25% di quanto programmato in sede di approvazione del Piano Finanziario. Sarà inoltre facoltà del Consiglio Comunale procedere ad una riduzione tariffaria nei termini di cui al primo periodo del presente comma qualora si realizzino modifiche nella gestione del servizio che comportino significative economie ovvero sia possibile accertare minori costi.

## **Art.6**

### **Articolazioni della tariffa**

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.

2. La tariffa è articolata nelle fasce:

a) utenza domestica, comprendente i luoghi di civile abitazione;

b) utenza non domestica, comprendente tutte le altre utenze, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti potenzialmente riferibili alle utenze domestiche e non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kb e Kd di cui alle tabelle 4a e 4b, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n.158.

4. E' assicurata la riduzione per la raccolta differenziata

riferibile alle utenze domestiche, prevista dell'art.14, comma 18, d.l. 201/2011, e dell'art.4, comma 2, D.P.R.158/1999, attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa complessivamente imputata a tali utenze in misura pari a una percentuale compresa **tra il 0% e il 20%** ,del costo evitato di smaltimento finale dei rifiuti raccolti in maniera differenziata nell'anno precedente (differenza tra i costi di smaltimento e i costi di recupero e trattamento riferiti alla quantità raccolta in maniera differenziata).

## **Art. 7**

### **Presupposto per l'applicazione della tariffa**

1. Presupposto per l'applicazione della Tariffa è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

2. Si intendono per:

a) **locali** le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse da ogni lato verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;

b) **aree scoperte** sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;

c) **utenze domestiche**, le superfici adibite di civile abitazione;

d) **utenze non domestiche**, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

3. Sono escluse dal prelievo:

a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;

b) le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.

4. La presenza di arredo e l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non

domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

5. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione dal prelievo.

## Art. 8

### Superfici degli immobili

1. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la superficie assoggettabile al prelievo è pari all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

2. Per gli immobili già dichiarati, i comuni modificano d'ufficio, dandone comunicazione agli interessati, le superfici che risultano inferiori alla predetta percentuale a seguito di incrocio dei dati comunali, comprensivi della toponomastica, con quelli dell'Agenzia del territorio, secondo modalità di interscambio stabilite con provvedimento del Direttore della predetta Agenzia, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

3. Nel caso in cui manchino, negli atti catastali, gli elementi necessari per effettuare la determinazione della superficie catastale, gli intestatari catastali provvedono, a richiesta del Soggetto affidatario, a presentare all'ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio la planimetria catastale del relativo immobile, secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui al Decreto del Ministro delle Finanze 19 aprile 1994, n. 701, per l'eventuale conseguente modifica, presso il comune, della consistenza di riferimento.

4. In sede di prima applicazione, per le unità immobiliari urbane a destinazione ordinaria, prive di planimetria catastale, nelle more della presentazione, l'Agenzia del territorio procede alla determinazione di una superficie convenzionale, sulla base degli elementi in proprio possesso.

Qualora la superficie convenzionale non fosse resa disponibile in tempo utile, la superficie catastale sarà determinata induttivamente mediante idonei coefficienti di ragguglio rispetto alla superficie calpestabile, desunti anche in base a campioni rappresentativi delle categorie di utenza. La tariffa comunale sui rifiuti e sui servizi corrispondente è corrisposta a titolo di acconto e salvo conguaglio.

5. Le disposizioni di cui ai commi precedenti, si applicano anche alle unità immobiliari per le quali è stata attribuita la rendita presunta ai sensi dell'art. 19, comma 10, del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78.

6. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al prelievo è costituita da quella calpestabile, misurata al filo interno dei muri, con esclusione di quella parte con altezza minima indicata nel regolamento edilizio comunale.

7. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.

8. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfettaria pari a ... mq per colonnina di erogazione.

## **Art. 9**

### **Soggetti passivi**

1. La tariffa è dovuta da chiunque ne realizzi il presupposto, con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune le superfici stesse.

2. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva la tariffa è dovuta dagli occupanti o conduttori delle medesime.

3. Potranno, a richiesta, essere aperte utenze condominiali; in questo caso la denuncia e il pagamento sono effettuati dall'amministratore

4. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, la tariffa è dovuta soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie.

5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tariffa dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

6. Per i locali destinati ad attività ricettiva anche extra alberghiera la tariffa è dovuta dai soggetti esercenti l'attività.

7. Per le organizzazioni prive di personalità giuridica diverse dalle società la tariffa è dovuta anche dai soggetti che le presiedono o rappresentano.

## **Art. 10**

### **Periodi di applicazione della tariffa**

1. La tariffa è dovuta limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.

2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.

3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.

4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 27, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

5. Il numero degli occupanti rilevante ai fini dell'applicazione della tariffa è quello risultante alla data di effettuazione del calcolo finalizzato all'emissione della lista di carico. Le variazioni nel numero dei componenti il nucleo familiare intervenute successivamente a tale data avranno efficacia a partire dall'anno seguente.

## Art. 11

### Occupanti le utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente.

Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia.

2. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti o tenute a disposizione dai residenti (secondo case), per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello indicato dall'utente o, in mancanza, tenendo conto della seguente tabella di deduzione presuntiva del parametro numero occupanti in funzione del parametro superficie abitazione elaborata in osservanza delle disposizioni contenute nel Regolamento edilizio comunale (art. 46 comma 3 lettera a,b,c);

*Tabella di deduzione presuntiva del parametro numero componenti il nucleo familiare dal parametro superficie abitazione*

| Superficie abitazione mq. | Nr. componenti il nucleo familiare |
|---------------------------|------------------------------------|
| Fino a 28                 | 1                                  |
| Fino a 38                 | 2                                  |

Per ogni 10 mq di superficie in più, si aggiunge un componente al nucleo familiare

3. Resta ferma la possibilità per il Soggetto affidatario di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.

4. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative. In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.

5. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.

6. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

7. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla data di effettuazione del calcolo finalizzato all'emissione della lista di carico, con eventuale conguaglio nel caso di variazioni successivamente intervenute.

## **Art. 12**

### **Tariffa per le utenze domestiche**

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie paramtrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in base alla quantità di rifiuto secco residuo raccolto presso ciascuna utenza secondo la metodologia descritta nell'art 14 e alle tariffe previste per unità di rifiuto conferita.

3. Qualora i rifiuti conferiti nell'anno siano inferiori al limite minimo di conferimento, pari alla metà dei quantitativi ordinariamente attribuibili alla utenza in base alla metodologia prevista al punto 4.2 dell'allegato 1 al D.P.R. (coefficienti Kb), è addebitato un quantitativo di rifiuti pari a detto limite, salvo che il contribuente non comprovi e documenti la sussistenza di valide ragioni per la propria inferiore produzione. Qualora l'occupazione dell'utenza sia inferiore all'anno la produzione attribuibile è ragguagliata al periodo di effettiva occupazione.

4. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa e del limite minimo di conferimento sono determinati nella delibera tariffaria.

## **Art. 13**

### **Tariffa per le utenze non domestiche**

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate in base alla quantità di rifiuto secco residuo raccolto presso le singole utenze secondo la metodologia descritta nell'art 14. e alle tariffe previste per unità di rifiuto conferita.

3. Qualora i rifiuti conferiti nell'anno siano inferiori al limite minimo di conferimento, pari alla metà dei quantitativi ordinariamente attribuibili alla utenza in base alla metodologia prevista al punto 4.4 dell'allegato 1 al D.P.R. (coefficienti Kd), è addebitato un quantitativo di rifiuti pari a detto limite, salvo che il contribuente non comprovi e documenti la sussistenza di valide ragioni per

la propria inferiore produzione. Qualora l'occupazione dell'utenza sia inferiore all'anno la produzione attribuibile è ragguagliata al periodo di effettiva occupazione.

4. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa e del limite minimo di conferimento sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

## **Art. 14**

### **Classificazione delle utenze non domestiche**

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato A.
2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato B viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relativi all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio.
5. Sono tuttavia applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso alle superfici con un'autonoma e distinta utilizzazione, purché di estensione rilevante.
6. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
7. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

## **Art. 15**

### **Esclusioni per inidoneità a produrre rifiuti**

1. Non sono soggetti al prelievo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:
  - a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e [alternativa: oppure] sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
  - b) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
  - c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
  - d) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;
  - e) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
  - f) le aree visibilmente adibite in via esclusiva al transito dei veicoli;

g) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.

Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

2. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da prelievo ai sensi del presente articolo verrà applicato la tariffa per rifiuti e servizi per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

## **Art. 16**

### **Esclusioni per produzione di rifiuti speciali**

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui all'articolo 185 d.lgs. 152/2006, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.

2. Non sono in particolare, soggette a tariffa:

a) le superfici adibite all'allevamento di animali;

b) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.

3. Sono altresì escluse dal prelievo le superfici con produzione di rifiuti assimilati agli urbani superiori ai limiti quantitativi individuati all'articolo 3, comma 4, fermo restando quanto al comma 5 del medesimo articolo

4. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse dal prelievo, la superficie imponibile è calcolata forfaitariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate nel seguente elenco:

Attività

impon.%

Lavanderie a secco e tintorie non industriali **10 %**

Officine per riparazioni auto, moto e macchine agricole, gommisti **25%**

Elettrauto **25 %**

Caseifici, cantine sociali **15 %**

Carrozzerie, falegnamerie, verniciatori, fonderie, lavorazioni ceramiche ,smalterie **20%**

Officine di carpenteria metallica **20%**

Tipografie, stamperie, vetrerie **25%**

Laboratori fotografici ed eliografie con stampa **15%**

Lavorazioni di materie plastiche, vetroresine **----%**

Ambulatori medici, dentisti, laboratori radiologici, laboratori di analisi **15%**

Ospedali e case di cura **15%**

Poliambulatori **15%**

5. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:

a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone

l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;

b) comunicare entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.

## **Art. 17**

### **Tariffa giornaliera**

1. Il prelievo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.

2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola sino al 100%.

3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.

4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del prelievo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11, del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.

5. Alla tariffa giornaliera si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, le riduzioni e le agevolazioni di cui agli articoli 21 (recupero) e 22 (agevolazioni); non si applicano le riduzioni per le utenze domestiche di cui all'articolo 19 e per le utenze non stabilmente attive di cui all'articolo 20.

6. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del prelievo annuale, compresa la maggiorazione di cui all'articolo 23.

## **Art. 18**

### **Manifestazioni ed eventi**

1. In occasione di eventi sportivi, raduni o altre manifestazioni sociali, culturali, politiche, di intrattenimento e spettacolo lo svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti potrà essere effettuato in base a specifiche indicazioni fornite dal Comune al Soggetto affidatario del servizio, in relazione alla particolarità dei rifiuti prodotti.

2. L'utente è tenuto a comunicare, prima dell'effettiva occupazione, tutti i dati necessari all'applicazione della tariffa giornaliera e ad effettuare il versamento della stessa.

3. Per le occupazioni o conduzioni di aree e locali Comunali in presenza di eventi sportivi o altre manifestazioni socioculturali, l'ammontare della tariffa è stabilito in base agli specifici costi di pulizia e gestione dei rifiuti, sulla base di specifici contratti tra il promotore delle manifestazioni ed il gestore del servizio di igiene ambientale.

**Art. 19**  
**Riduzioni per le utenze domestiche**

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:
  - a) abitazioni con un unico occupante, come emergente dalle risultanze anagrafiche per i soggetti residenti nel Comune e da apposita dichiarazione sostitutiva per i non residenti: riduzione del **0 %**;
  - b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare: riduzione del **0 %**;
  - c) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero: riduzione del **0 %** nella parte fissa/nella parte variabile;
  - d) fabbricati rurali ad uso abitativo: riduzione del **0 %**.
2. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione. La riduzione di cui alla lettera a) si applica, per i residenti nel Comune, anche in mancanza di specifica dichiarazione.
3. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

**Art. 20**  
**Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive**

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, del **0 %** ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 90 giorni nell'anno solare.
2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
3. Si applicano il secondo e il quarto comma dell'articolo 22.

**Art. 21**  
**Riduzione per il recupero**

1. La quota variabile per le utenze non domestiche può essere ridotta a consuntivo in proporzione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero nell'anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di recupero.
2. Per "recupero" si intende, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. t), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, una qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.
3. La riduzione fruibile, in ogni caso non superiore alla parte variabile della tariffa è pari al rapporto tra l'effettiva quantità avviata al recupero di rifiuti assimilati (con esclusione degli imballaggi secondari e terziari e delle parti di rifiuto vendute a terzi) e la quantità determinata per l'attività in base ai coefficienti di produttività previsti dal metodo (nel D.P.R. 158/1999, i coefficienti Kd).

4. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall'interessato, compilando l'apposito modulo, entro il mese di gennaio dell'anno successivo, consegnando la documentazione indicata nel modulo stesso. La riduzione opera di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile.
5. L'ammontare globale delle riduzioni ammissibili non potrà comunque eccedere il limite di spesa stabilito annualmente dal comune con la delibera tariffaria. In caso contrario, esse sono proporzionalmente ridotte.

## **Art. 22**

### **Applicabilità e cumulo delle agevolazioni**

Qualora si rendessero applicabili più riduzioni ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate. La riduzione tariffaria complessiva non deve superare il limite massimo del **00%**, corrispondente alla tassa dovuta dalle abitazioni poste al di fuori dell'area di espletamento del Servizio, nel qual caso la riduzione è fissata nel limite massimo del **00%**.

## **Art. 23**

### **Maggiorazione per i servizi indivisibili**

1. Alla tariffa per i rifiuti si applica una maggiorazione a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni.
2. La predetta maggiorazione è dovuta dalle utenze domestiche e non domestiche, comprese le utenze soggette alla tariffa giornaliera, in misura pari al prodotto tra l'aliquota vigente stabilita e la superficie soggetta alla tariffa sui rifiuti.
3. Alla maggiorazione si applicano le medesime riduzioni, agevolazioni e ed esclusioni previste per la tariffa comunale sui rifiuti.
4. La maggiorazione non si applica al prelievo per le istituzioni scolastiche statali di cui all'articolo 24.
5. Il gettito della maggiorazione non può essere destinato, né in tutto né in parte, a coprire il costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani.
6. L'aliquota base della maggiorazione è stabilita, per ogni tipologia di utenza, in 0,30 euro per ogni metro quadrato di superficie imponibile.
7. Il consiglio comunale può, con la deliberazione che stabilisce le tariffe, modificare in aumento la misura della maggiorazione fino a 0,40 euro per metro quadrato, anche graduandola in ragione della tipologia dell'immobile e della zona ove lo stesso è ubicato.

## **Art. 24**

### **Scuole statali**

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'art. 33-bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248 (convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31).
2. La somma attribuita al Soggetto affidatario ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

## **Art. 25**

### **Obbligo di denuncia**

1. I soggetti passivi del prelievo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione della tariffa ed in particolare:
  - a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
  - b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
  - c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
2. Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione.
3. La dichiarazione deve essere presentata:
  - a) Per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
  - b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
  - c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.
4. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

## **Art. 26**

### **Contenuto e presentazione della denuncia**

1. La dichiarazione deve essere presentata nei sessanta giorni successivi al verificarsi dal fatto che ne determina l'obbligo, utilizzando gli appositi moduli messi gratuitamente a disposizione degli interessati. La dichiarazione ha effetto anche per la maggiorazione per i servizi indivisibili.
2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del prelievo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.
3. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:
  - a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia;
  - b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e il numero dei soggetti occupanti l'utenza;
  - c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e i dati catastali dei locali e delle aree;
  - d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
  - e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
4. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:
  - a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale);
  - b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);

- c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e dati catastali dei locali e delle aree;
  - d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
  - e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
5. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente presso gli Sportelli istituiti dal Soggetto affidatario del servizio o spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R, o inviata in via telematica con posta certificata. In caso di spedizione fa fede la data di invio. Qualora sia attivato un sistema di presentazione telematica il Soggetto affidatario del servizio provvede a far pervenire al contribuente il modello di dichiarazione compilato, da restituire sottoscritto con le modalità e nel termine ivi indicati.
6. La mancata sottoscrizione e/o restituzione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.
7. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

## **Art. 27**

### **Controlli**

1. Il soggetto che applica la tariffa controlla il rispetto degli adempimenti a carico degli utenti e la veridicità di quanto denunciato, attivando anche verifiche puntuali o a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e sulle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà rilasciate.
2. A tal fine è possibile in particolare:
- a) richiedere agli utenti l'esibizione di contratti di locazione, affitto, planimetrie, documenti o altri atti ovvero la presentazione o di dichiarazioni autocertificative sostitutive dei documenti richiesti;
  - b) richiedere notizie ed elementi agli occupanti o detentori oppure anche ai proprietari di locali e aree;
  - c) utilizzare le informazioni fornite in occasione della stipula di contratti di fornitura di pubblici servizi;
  - d) accedere alle banche dati in possesso del Comune e degli enti erogatori di servizi a rete;
  - e) richiedere informazioni, atti e planimetrie agli amministratori di edifici condominiali, di centri commerciali integrati o di altri complessi immobiliari, in particolare sull'estensione, utilizzo e sugli occupanti di parti comuni o individuali.
3. Il personale incaricato, munito di tesserino di riconoscimento, potrà accedere alla proprietà privata, previo preavviso scritto di almeno dieci giorni, per verificare le superfici, l'uso delle medesime e altri elementi rilevanti nel calcolo della tariffa.
4. In caso di mancata collaborazione dell'utente od altro impedimento alla rilevazione, la quantificazione della tariffa può essere effettuata in base a presunzioni semplici aventi i caratteri previsti dall'art. 2729 del Codice Civile. La superficie di unità immobiliari a destinazione ordinaria può essere determinata in misura presuntiva pari alla superficie catastale ridotta del **20%**.
5. L'esito delle verifiche effettuate è comunicato agli interessati, che possono nei successivi trenta giorni fornire le precisazioni del caso.
6. Il Comune deve trasmettere mensilmente al soggetto incaricato di applicare la tariffa i dati in suo possesso rilevanti per l'applicazione della tariffa e, in particolare, le variazioni nei dati anagrafici, nelle licenze commerciali e derivanti dalle pratiche edilizie.

## **Art. 28**

### **Accertamento**

1. L'omessa, l'incompleta o l'infedele presentazione della denuncia è accertata inviando all'interessato tramite raccomandata A.R. o mezzo equipollente inviata direttamente dall'ente gestore ed entro il quinquennio prescrizione di cui all'art. 2948 c.c., apposito avviso, nel quale sono specificate le ragioni dell'atto e distintamente le somme dovute per tariffa, addizionali, imposte, interessi di mora, e spese, da versare entro sessanta giorni dalla notifica.
2. Le spese di accertamento sono quantificate nella misura del 10% delle somme ancora dovute, con un minimo di €50 ed un massimo di €500.
3. Qualora le somme complessivamente indicate negli avvisi siano superiori a € 1.000,00, può essere concordata con l'ente gestore e non oltre il termine di versamento una rateazione sino a tre rate trimestrali, oltre agli interessi al tasso di cui all'articolo 31. L'utente decade dalla rateazione nel caso in cui tardi a versare anche una sola rata di oltre quindici giorni.

## **Art. 29**

### **Riscossione**

1. La tariffa è applicata e riscossa in via ordinaria tramite bollette, fatture o inviti di pagamento inviate anche per posta semplice, suddividendo l'ammontare annuo della tariffa in quattro rate annue uguali, scadenti almeno a due mesi di distanza tra di loro con facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione con la prima di esse.
2. Qualora l'utente non versi quanto dovuto alle prescritte scadenze è inviata, tramite raccomandata A.R. inviata direttamente dall'ente gestore, ed entro il quinquennio prescrizione di cui all'art. 2948 c.c. richiesta formale di pagamento, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica e degli interessi di mora. Qualora le somme dovute siano superiori a € 1.000,00, l'utente può concordare con l'ente gestore ed entro i termini di versamento una rateazione sino a tre rate trimestrali, oltre agli interessi al tasso di cui all'articolo 33. L'utente decade dalla rateazione nel caso in cui tardi oltre quindici giorni a versare anche una sola rata.
3. Decorso invano il termine per il versamento delle somme indicate negli avvisi di accertamento o nelle richieste formali di pagamento ovvero in caso di decadenza dalla rateazione si procede alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione.
4. Alla riscossione coattiva si procede anche tramite ingiunzione prevista dal R.D. 639 del 1910.

## **Art. 30**

### **Rimborsi**

1. I rimborsi di somme pagate e non dovute debbono essere richiesti entro i termini prescrizione decorrenti dalla data di pagamento.
2. Sull'istanza di rimborso si procede entro 90 (novanta) giorni dalla data della richiesta.
3. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi dalla data del versamento.

## **Art. 31**

### **Interessi**

1. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati alla misura del vigente tasso legale incrementato di tre punti percentuali.
2. Non si procede ad accertamento, a riscossione coattiva o a rimborso d'ufficio per somme inferiori a € 10,00 salvo siano relative a più annualità

## Art. 32

### Disposizioni per l'applicazione della maggiorazione per i servizi indivisibili

1. La maggiorazione per i servizi indivisibili è riscossa dal comune in via ordinaria con le medesime modalità previste dall'articolo 2, comma 1. Qualora l'importo annuo dovuto sia inferiore ad euro **50,00** la riscossione potrà avvenire in unica rata.
2. Qualora il contribuente non versi quanto dovuto alle prescritte scadenze è notificato, anche tramite raccomandata A.R. inviata direttamente dal Comune, avviso di accertamento per omesso, insufficiente o tardivo versamento, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica e degli interessi di mora e con l'avvertenza che in caso di inadempimento verrà applicata altresì la sanzione del **30%** di cui all'art. 13, d.lgs. 171/1997 e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione.
3. Qualora le somme complessivamente dovute siano superiori a € **1.000,00**, l'utente può concordare con l'ente gestore ed entro i termini di versamento una rateazione sino a **tre** rate trimestrali, oltre agli interessi al tasso di cui all'articolo 31.  
L'utente decade dalla rateazione nel caso in cui tardi oltre quindici giorni a versare anche una sola rata e si procederà alla riscossione coattiva.
4. Si applicano per quanto qui non previsto le norme di cui all'articolo 1, commi da 161 a 166, della legge n. 269/2006 e le sanzioni per omessa o infedele dichiarazione di cui all'articolo 14, commi 40 e 41, d.l. 201/2011.

## Art. 33

### Norme transitorie e finali

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2013.
2. Ai sensi dell'articolo 14, comma 46, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, essendo soppressi, a partire dal 1° gennaio 2013, tutti i prelievi vigenti relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza, sono abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto con il presente regolamento, in particolare il regolamento che disciplinava **la Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani**.

## Art. 34.

### Clausola di adeguamento

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributaria.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

## Art. 35.

### Disposizioni transitorie

1. Il comune o l'ente eventualmente competente continuerà le attività di accertamento, riscossione e rimborso delle pregresse annualità della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e/o della Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani entro i rispettivi termini decadenziali o prescrizione.
2. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.

### **Art. 36.**

#### **Disposizioni per l'anno 2013**

1. Per l'anno 2013 il tributo deve essere pagato in 03 rate scadenti nei mesi di Agosto, Ottobre e Dicembre.
2. Per l'anno 2013, fino alla determinazione delle tariffe del tributo e della maggiorazione per i servizi indivisibili, l'importo della prima rata è determinato in acconto, commisurandolo all'importo versato, nell'anno precedente, a titolo della previgente forma di prelievo sui rifiuti. Per le nuove occupazioni decorrenti dal 1° gennaio 2013, l'importo delle corrispondenti rate per l'anno 2013 è determinato tenendo conto delle tariffe relative alla previgente forma di prelievo sui rifiuti applicate nell'anno precedente. In ogni caso il versamento a conguaglio è effettuato con la rata successiva alla determinazione delle tariffe stabilite per l'anno 2013.
4. Per l'anno 2013, il pagamento della maggiorazione per i servizi indivisibili è effettuato in base alla misura standard di 0,30 euro per metro quadrato, senza applicazione di sanzioni e interessi, contestualmente alla prima rata relativa al tributo per i rifiuti. L'eventuale conguaglio riferito all'incremento della maggiorazione fino a 0,40 euro è effettuato al momento del pagamento dell'ultima rata.

Visto lo schema di deliberazione che precede ai sensi dell'art. 49, comma 2 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, si esprime per la regolarità tecnica: Parere favorevole

Il Responsabile del Servizio  
Francesca Folgori

---

Visto lo schema di deliberazione che precede ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267  
Si esprime: Per regolarità contabile: parere favorevole

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
Adele Petrucci

---

Il presente verbale letto ed approvato viene così sottoscritto:

Il Presidente  
Claudio Pettinelli

Il Segretario Comunale  
Alessandra Giovinazzo

---

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal ..... al .....

Mandela .....

Il Segretario Comunale  
Alessandra Giovinazzo

---

#### ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il .....

- Perché dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, 4° comma del T.U. n. 267/2000;
- Per il decorso dei 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, 3° comma del T.U.n. 267/2000

MANDELA .....

Il Segretario Comunale  
Alessandra Giovinazzo

---

Comune di Mandela (RM)

Il sottoscritto Messo comunale certifica che

La presente delibera è stata affissa all'albo pretorio per giorni 15,  
dal ..... al .....

MANDELA .....

Il Responsabile del Servizio Affissioni

Visto lo schema di deliberazione che precede ai sensi dell'art. 49, comma 2 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, si esprime per la regolarità tecnica: Parere favorevole

Il Responsabile del Servizio  
F.to Francesca Folgori

---

Visto lo schema di deliberazione che precede ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267  
Si esprime: Per regolarità contabile: parere favorevole

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
F.to Adele Petrucci

---

Il presente verbale letto ed approvato viene così sottoscritto:

Il Sindaco  
F.to Claudio Pettinelli

Il Segretario Comunale  
F.to Alessandra Giovinazzo

---

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal ..... al .....

Il Segretario Comunale  
F.to Alessandra Giovinazzo

---

#### ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il .....

- Perché dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, 4° comma del T.U. n. 267/2000;
- Per il decorso dei 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, 3° comma del T.U. n. 267/2000

MANDELA .....

Il Segretario Comunale  
F.to Alessandra Giovinazzo

---

Comune di Mandela (RM)

Il sottoscritto Messo comunale certifica che

La presente delibera è stata affissa all'albo pretorio per giorni 15,  
dal ..... al .....

MANDELA .....

Il Responsabile del Servizio Affissioni

---

E' copia conforme all'originale

Mandela .....

Il Segretario Comunale  
Alessandra Giovinazzo